



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

N _____ O.R.

Del _____

IL SINDACO

PREMESSO CHE con proprio provvedimento n.37666 del 24 luglio 2025 si procedeva ad annullare il verbale n. 19/2025 elevato dal Commissariato di P.S. di Modica (RG) per la violazione dell'art. 10, comma 3 della Legge 26 ottobre 1995, n.447, modificata dall'art. 13 del D.L. 42/2017, in relazione alla realizzazione di uno spettacolo pubblico senza licenza del Questore nei confronti della Sig.ra **MACCARRONE Samantha Agata**, nata a Catania il 20.07.1987 ed ivi residente in via Luigi Capuana n. 99;

CHE tale verbale è stato emesso in sostituzione del precedente verbale n. 11/2025, redatto in data 23 aprile 2025 e notificato alla stessa destinataria, successivamente annullato con proprio provvedimento sindacale prot.n. 24384 del 15.05.2025, a causa di un vizio di forma nella determinazione della data dell'illecito, risultando erroneamente indicato il 12 aprile 2025 anziché l'11 aprile 2025;

CHE l'ordinanza n. 37666/2025 è stata emessa sull'errato convincimento che il verbale n.19/2025 fosse nullo, per aver corretto la data senza aver avviato un nuovo procedimento,

CHE, analizzando il caso *de quo*, non è necessario l'avvio di un nuovo procedimento in quanto il verbale è legittimo perché elevato nelle circostanze di stato e di luogo accertati dagli agenti di polizia verbalizzanti i quali hanno verificato la violazione dell'art. 68 comma 1 R.D. n.77/31 T.U.L.P.S. e dell'art. 666 commi 1,3 e 4 del c.p. per aver effettuato uno spettacolo senza la preventiva licenza di P.S. e senza la prevista autorizzazione comunale,

RITENUTO CHE da una più approfondita disamina della fattispecie, la sanzione irrogata con il sopracitato verbale n. 19/2025 è corretta e va confermata, in quanto le norme contestate sono applicabili, come da conforme giurisprudenza di legittimità sul punto "È configurabile il reato di cui all'art. 666 c.p. — spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza — a carico del gestore di un albergo il quale allestisca nel proprio locale intrattenimenti musicali, agendo nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, senza munirsi della licenza dell'Autorità. Infatti, detta licenza, essendo finalizzata alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini che affluiscono in luoghi aperti al pubblico, deve ritenersi necessaria ogniqualvolta i trattenimenti o gli spettacoli si svolgano nell'esercizio di attività imprenditoriali. (Nella fattispecie si trattava di uno spettacolo di musica dal vivo allestito dal gestore di un albergo all'interno del suo locale; la Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima ed in accoglimento del ricorso proposto dal P.M., ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione — pronunciata dal Gip presso la Pretura con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" — ritenendo trattarsi di condotta

CONSIDERATO, inoltre, che il ricorso del 03.07.2025 della signora Maccarrone Samantha Agata è da rigettare per i seguenti motivi:

- Il verbale n. 11/2025 è stato annullato per vizio di forma, e il relativo procedimento è stato chiuso con l'annullamento con ordinanza n. 24384 del 15.05.2025;
- Gli agenti accertatori hanno emesso il verbale che reca il n. 19/2025, correggendo il vizio formale (data errata) per il quale era stato annullato il precedente, notificandolo nuovamente;
- Nessuna nullità si palesa nel verbale n.19/2025 in quanto i fatti accertati sono inquadrabili nelle fattispecie contestate.

RITENTUTO che, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità citata, il nuovo verbale n. 19/2025 è legittimo e va confermato e, conseguentemente, va annullata in autotutela la propria precedente ordinanza n. 37666 del 24 luglio 2025;

Per quanto sopra,

VISTI gli artt. 50 e 54 T.U. n 267/2000;

VISTO l'art. 68 del T.U.L.P.S.;

VISTO l'art. 666 c.p.p.

ANNULLA

In autotutela la propria Ordinanza n. 37666 del 24 luglio 2025 già notificata alle parti

e

CONFERMA

il verbale di accertamento e contestazione n. 19/2025 elevato dal Commissariato di P.S. di Modica (RG) per la violazione dell'art. 10, comma 3 della Legge 26 ottobre 1995, n.447, modificata dall'art. 13 del D-L. 42/2017, in relazione alla realizzazione di uno spettacolo pubblico senza licenza del Questore nei confronti della Sig.ra **MACCARRONE Samantha Agata**, nata a Catania il 20.07.1987 ed ivi residente in via Luigi Capuana n. 99; notificato alla Sig.ra **MACCARRONE Samantha Agata** in data 06 giugno 2025, per i motivi esposti in verbale;

DISPONE

CHE il presente provvedimento sia notificato al Legale Rappresentante della società **GOLD QUEEN S.R.L.**, Sig.ra **MACCARRONE Samantha Agata**, PEC: goldqueensrl@pec.it e al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica - Questura di Ragusa PEC: dipps170.5200@pecps.poliziadistato.it

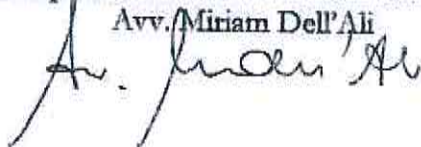
DISPONE INOLTRE

CHE la presente ordinanza venga resa pubblica attraverso l'Albo Pretorio comunale, il sito Istituzionale del Comune.

Dalla Residenza Municipale

Il Responsabile dell'Avvocatura comunale

Avv. Miriam Dell'Ali



IL SINDACO

